



**TRIBUNALE DI NOVARA**  
**Sezione fallimentare**

Il Giudice delegato

visto l'atto n. 35 del curatore;

premesso che:

- con atto n. 28 il curatore ha comunicato che, secondo quanto accertato dal professionista delegato alla vendita dei beni di compendio del fallimento, a) *“le quattro accettazioni tacite di eredità - necessarie per garantire la continuità ex art. 2650 c.c. - NON risultano trascritte a carico dei beni oggetto di procedura (ma su altri beni)”*, b) *“non risultano trascritte le quattro dichiarazioni di successione e pertanto non è possibile essere certi che l'adempimento sia stato eseguito”*; c) *“nel decreto di trasferimento - costituente diretta provenienza dei beni al fallito - la trascrizione delle quote di proprietà dei beni di due esecutati è errata (le loro quote sono invertite)”*;
- con decreto del 4.6.2020 questo Giudice delegato - *“osservato, con riferimento a quanto esposto sub a), che: - in caso di successione mortis causa a titolo universale, il chiamato all'eredità acquista la qualità di erede con l'accettazione; oggetto dell'accettazione non sono i singoli diritti sui beni ereditari, ma la complessa qualità di erede, cioè una situazione giuridica soggettiva attiva analoga allo status, dalla quale discende il subingresso nel complesso dei diritti e degli obblighi già facenti capo al defunto; - come notato da autorevole e condivisibile dottrina, ai fini della pubblicità nei registri immobiliari di tale trasferimento, la trascrizione va curata avuto riguardo al singolo bene, in quanto oggetto di trascrizione non è lo status, né l'universitas dei beni costituenti la massa, ma il singolo diritto sul singolo bene, sempre che esso sia ricompreso tra quelli di cui all'art. 2643, nn. 1, 2, 4, c.c. per il rinvio operato dall'art. 2648, co.1, c.c.; - in altri termini, sul piano pubblicitario la successione ereditaria va considerata in modo atomistico, con la conseguenza che, se l'acquisto è stato trascritto con riferimento a certi beni ereditari, la*

- trascrizione non può dirsi effettuata rispetto a quelli non indicati in nota; - laddove si debba procedere ad una pluralità di trascrizioni e quindi di note o perché i beni sono situati in zone diverse o perché un bene immobile non era stato precedentemente indicato in nota, non dovrà procedersi ad nuova accettazione, ma ci si potrà avvalere pur sempre della prima ed unica manifestazione di volontà, la quale, proprio perché riferita all'acquisto della qualità di erede e non dei singoli diritti, è idonea sul piano sostanziale a giustificare l'acquisto di tutti i diritti comunque facenti capo al de cuius, in ciò consistendo appunto l'universalità della chiamata a titolo di erede; ritenuto, pertanto, che sia opportuno e sufficiente fornire nell'avviso di vendita adeguata informazione alla platea dei possibili offerenti in ordine a quanto riscontrato dal notaio; osservato, con riferimento a quanto esposto sub b), che ai sensi dell'art. 48, co.2, d. lgs. n. 346/1990, "Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo"; ritenuto, pertanto, che sia necessario che il curatore si attivi al fine di verificare presso gli uffici della competente AdE l'avvenuta presentazione delle denunce di successione relativamente ai beni facenti parte dell'attivo fallimentare ai fini dell'eventuale segnalazione ai sensi della disposizione sopra riportata; ritenuto, con riferimento a quanto esposto sub c), che sia necessario che il curatore presenti istanza per la correzione dell'errore al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Novara" - ha assegnato al curatore termine di giorni sessanta affinché procedesse: "a) alla verifica presso gli Uffici dell'AdE competente dell'avvenuta presentazione delle denunce di successione relativamente ai beni facenti parte dell'attivo fallimentare; b) alla presentazione di istanza per la correzione dell'errore al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Novara";*
- con istanza depositata in data 2.3.2023 il curatore, premesso di avere reperito tutte le denunce di successione e di avere ottenuto la rettifica della trascrizione del decreto di trasferimento, ha chiesto a questo Giudice di autorizzare la prosecuzione delle operazioni di vendita dei beni di compendio del fallimento;

ritenuto che l'istanza debba essere accolta, avendo il curatore proceduto a quanto richiesto da questo G.D.;

**P.Q.M.**

dispone che il professionista delegato dia corso alle operazioni di vendita, assegnandogli termine di giorni sessanta ai fini della predisposizione dell'avviso di vendita.

Si comunichi.

Novara, 03/03/2023

Il Giudice delegato  
dott.ssa Simona Delle Site